



## **STATUTO**

### **Art. 1 - Denominazione e sede**

É costituita, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile un'associazione denominata "PAMED Professioni Arti Mestieri EDili ", con sede in Bovalino R.C. Via SS.106 (km87) n. 59

### **Art. 2 – Scopo dell’associazione**

L'Associazione non ha scopo di lucro, è caratterizzata da indipendenza, apoliticità, democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo se non per assicurare il miglior funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti anche in modo indiretto avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione ha per oggetto:

- a) Promuovere e divulgare studi e ricerche per lo sviluppo di tecnologie edilizie;
- b) Promuovere e divulgare studi su metodi per la produzione di energie alternative rinnovabili;
- c) Promuovere e divulgare studi sui metodi di riabilitazione di strutture per l'adeguamento e la messa in sicurezza antisismica del patrimonio edilizio esistente;
- d) Stabilire e mantenere relazioni di collaborazione con Università, Istituzioni (con particolare riferimento al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e al Consiglio superiore dei Lavori Pubblici), Ordini professionali, Associazioni nazionali ed internazionali aventi finalità analoghe e promuovere iniziative e manifestazioni culturali in collaborazione con tali Enti;
- e) Favorire e garantire la continua formazione tecnico-scientifica di coloro che operano nei campi di cui ai commi a), b), c), attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, corsi formativi, seminari e qualsiasi altro strumento si ritenga efficace per offrire

informazione ed aggiornamento professionale agli operatori del settore dell'edilizia, con particolare attenzione ai pubblici dipendenti addetti al controllo;

- f) Studiare ed approfondire sistemi di snellimento burocratico delle pratiche edilizie;
- g) Valorizzare la professionalità degli operatori dell'edilizia presso tutti gli ambiti di competenza;
- h) Promuovere la messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente sia pubblico che privato.
- i) Promuovere il dialogo, ai fini culturali e formativi, con i pubblici dipendenti addetti al controllo.
- j) Attivare la costituzione di Commissioni di studio, nell'ambito dell'Associazione, per lo sviluppo e l'approfondimento di temi specifici su qualsiasi argomento ritenuto di attualità nel campo edilizio e della sostenibilità ambientale.
- k) Promuovere la stampa di pubblicazioni scientifiche e tecniche sui temi istituzionali dell'Associazione, elaborare documenti informativi su argomenti tecnici in fase evolutiva, curare la diffusione periodica di rendiconti delle Associazioni operanti nel campo dell'Ingegneria, di note scientifiche e tecniche, di calendari di Convegni e Seminari nazionali ed internazionali.
- l) Svolgere, sia di propria iniziativa che in collaborazione con altre Associazioni culturali di Ingegneria, azioni finalizzate alla promozione, in campo nazionale ed internazionale, di documenti normativi in linea con l'evoluzione tecnologica, in temi quali la sostenibilità ambientale, dei materiali, gli studi sulla sicurezza e durabilità delle strutture, le tecnologie antisismiche

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà tra l'altro svolgere ogni attività connessa ritenuta utile dagli organi dell'Associazione

### **Art. 3 - Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

### **Art. 4 - I soci**

1. Sono previste le seguenti tipologie di soci:

- Socio fondatore

*I soci - individuali o collettivi - che hanno costituito l'Associazione e presenti nell'atto costitutivo allegato al presente Statuto. Questi sono membri di diritto del primo Consiglio Direttivo.*

- **Socio individuale**  
*Coloro i quali, previa domanda di ammissione e relativa accettazione dal parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'Associazione.*
- **Socio collettivo**  
*Aziende, Enti, Istituzioni ed Associazioni che condividono le finalità dell'Associazione*

2. Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche che operano nel campo dell'ingegneria , dell'ecologia e della sostenibilità ambientale e che appartengono alle seguenti categorie:

- a) Professionisti, Studi Tecnici, Società di Ingegneria.
- b) Dipartimenti ed Istituti universitari, Centri, Organismi e Laboratori di ricerca, di controllo, di certificazione.
- c) Pubbliche Amministrazioni, Enti di diritto pubblico.
- d) Industrie di produzione, di costruzione, di gestione.
- e) Istituzioni e Associazioni culturali, Associazioni di categoria, Fondazioni ed enti morali
- f) Docenti e ricercatori universitari e dipendenti di enti di ricerca.
- g) Dipendenti di enti Pubblici del settore edile, dell'ecologia e della sostenibilità ambientale.

3. Ogni Socio collettivo deve designare un rappresentante. Possono essere nominati Soci onorari le personalità italiane o straniere di riconosciuta ed elevata reputazione che abbiano contribuito al progresso ed all'affermazione dell'ingegneria edilizia, dell'ambiente e dell'ecologia.

4. Le domande di ammissione dei Soci individuali e collettivi devono essere indirizzate alla Segreteria e sottoposte, per l'accettazione, al Consiglio Direttivo. I Soci onorari vengono nominati dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei Consiglieri.

5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

## **Art. 5 - Diritti dei soci**

I Soci hanno diritto di:

- a) partecipare all'attività dell'Associazione e, in particolare, alle iniziative della Sede territoriale di appartenenza;
- b) utilizzare i servizi informativi dell'Associazione;
- c) ricevere a condizioni speciali le pubblicazioni dell'Associazione
- d) eleggere i propri rappresentanti all'interno del Consiglio Direttivo e di essere eletti.

## **Art. 6 - Decadenza dei soci**

La qualità di Socio individuale si perde per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) radiazione;
- c) morte.

La qualità di Socio collettivo si perde per:

- a) scioglimento;
- b) liquidazione;
- c) fallimento;
- d) procedura concorsuale.

## **Art. 7 - Organi**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere
- il Comitato Scientifico;

Tutte le cariche sociali conferite dall'Associazione sono svolte a titolo gratuito.

## **Art. 8 - Assemblea**

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio annuale ed eventualmente per l'esame del bilancio preventivo.

La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un quinto degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

### **Art. 9 - Compiti dell'assemblea**

1. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti la vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
2. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute nell'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
3. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
4. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un Notaio.
5. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
6. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

### **Art. 10 - Validità assembleare**

Essa è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. Il diritto di voto si esercita personalmente o per delega. I Soci individuali hanno diritto ad un voto. I Soci collettivi hanno diritto a due voti. Sono ammesse deleghe. Non hanno diritto al voto i Soci non in regola con le quote sociali. Le riunioni assembleari e le votazioni si possono svolgere anche per via telematica.

### **Art. 11 - Assemblea straordinaria**

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

### **Art. 12 - Consiglio Direttivo**

1. Il primo Consiglio Direttivo è composto da tutti i Soci Fondatori che dovrà eleggere il Consiglio Direttivo effettivo composto da minimo 3 e massimo 10 componenti.

Il Consiglio Direttivo elegge, nel proprio ambito, Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere.

2. Il Consiglio Direttivo resta in carica un quadriennio ed il mandato dei componenti scade contemporaneamente per tutti, qualunque sia stato il momento della loro entrata in carica, anche per i Consiglieri cooptati. Non si può essere rieletti nelle cariche di Presidente e Vice Presidente per più di due quadrienni consecutivi.

3. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi .

In caso di vacanza di un posto di Consigliere il Consiglio Direttivo si integra con le seguenti modalità:

a) il posto vacante viene attribuito in base alla graduatoria delle votazioni per il Consiglio Direttivo in carica, fermi restando i vincoli di categoria.

b) in caso di impossibilità di dare esecuzione a quanto stabilito al punto a) il Consiglio procede per cooptazione.

4. Nella composizione del Consiglio Direttivo dovranno essere possibilmente rappresentate tutte le categorie di cui all'art. 4 comma 2.

5. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le votazioni si possono svolgere anche per via telematica.

### **Art. 13 - Dimissioni**

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

#### **Art. 14 - Convocazione Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri, e comunque almeno 3 volte all' anno. Il consiglio Direttivo è validamente costituito con presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti decide il voto del Presidente o del sostituto, Vice Presidente. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i membri del Comitato Scientifico ed i Delegati Territoriali.

#### **Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera sulle domande di ammissione dei soci;
- b) nomina fra i componenti eletti, il Presidente dell'Associazione, il Vice- Presidente, il Segretario, il Tesoriere;
- c) nomina i Soci onorari con le modalità dell'art. 4;
- d) nomina i membri del Comitato Scientifico;
- e) formula i programmi generali sull'attività dell'Associazione e regolamenti interni;
- f) fissa annualmente le quote sociali per i Soci;
- g) redige il bilancio annuale ed eventualmente quello preventivo da sottoporre all'assemblea;
- h) stabilisce la sede dei Convegni, ne propone i programmi e nomina il Comitato organizzatore per la loro attuazione;
- i) istituisce Commissioni di Studio nell'ambito delle finalità statutarie;
- j) nomina i Delegati Territoriali, ne accoglie i programmi di attività e predispone il Regolamento per le Delegazioni territoriali;
- k) approva le domande a Socio corrispondente;
- l) fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- m) adotta i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- n) attua le finalità previste dallo Statuto, nonché le decisioni dell'assemblea dei soci;
- o) per il conseguimento dei fini sociali e per la gestione dell'associazione ha tutti i più ampi poteri e facoltà, che non sono per legge o da questo Statuto espressamente riservati all'assemblea. Per l'esercizio di tali poteri e facoltà, il Consiglio Direttivo è

autorizzato a regolarli e provvedervi come meglio crede, anche delegando, in tutto o in parte, uno o più dei suoi membri.

Il libro dei verbali, firmato dal Presidente e dal Consigliere Segretario, fa fede delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

### **Art. 16 - Il Bilancio**

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Copia del bilancio deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, in concomitanza con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

### **Art. 17 - Il Presidente**

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione e per delega del Consiglio Direttivo dirige l'associazione.

### **Art. 18 - Il Vice Presidente**

Il Vice-Presidente affianca il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di impedimento o di assenza del Presidente questi è sostituito dal Vice- Presidente.

### **Art. 19 - Il Segretario**

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza.

### **Art. 20 - Il Tesoriere**

Gestisce contabilmente le donazioni e le quote associative , e fornisce al consiglio direttivo I dati necessari per redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare.

### **Art. 21- Il Comitato Scientifico**

1. Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto dal Presidente e da un numero massimo di 30 persone di chiara fama nel campo dell'ingegneria e/o dell'ecologia e/o della sostenibilità ambientale.

2. Il Comitato Scientifico esprime il parere sulle attività proposte dal Consiglio Direttivo o propone esso stesso attività idonee al raggiungimento degli scopi sociali.
  3. Si riunisce in seguito a convocazione del Presidente.
  4. I componenti del Comitato Scientifico operano a titolo gratuito senza nulla a pretendere.
- Il presidente può invitare alle riunioni del Comitato Scientifico altri membri del Consiglio Direttivo o altri esperti

### **Art. 22 - Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 ° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

### **Art. 23 - Patrimonio**

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti ed Associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzative dell'Associazione.

### **Art. 24 - Delegati territoriali**

L'Associazione promuove la costituzione di proprie delegazioni diffuse sul territorio nazionale, denominate Delegazioni territoriali - senza oneri fissi per l'Associazione stessa - al fine di favorire il collegamento diretto con gli Organismi tecnici territoriali e con altre Associazioni culturali tecniche eventualmente presenti nella zona nonché la raccolta di informazioni inerenti agli scopi sociali. L'attività di ogni Delegazione è coordinata dal rispettivo Delegato territoriale, incaricato dal Consiglio Direttivo. Nelle sedi delle Delegazioni territoriali gli eventuali Soci corrispondenti collaborano con il Delegato territoriale nelle sue funzioni promozionali.

Possono avere la funzione di Soci corrispondenti, con la limitazione numerica di non più di tre per provincia, i Soci individuali che ne facciano domanda.

Le Delegazioni territoriali operano in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Soci. L'attività di Socio corrispondente si svolge in conformità dello stesso Regolamento delle Delegazioni territoriali.

I Delegati Territoriali provvedono, nel proprio ambito, a promuovere e sviluppare iniziative culturali, con la collaborazione dei Soci. La gestione delle Delegazioni Territoriali è definita dal Regolamento delle Delegazioni territoriali. Il mandato dei Delegati Territoriali scade contemporaneamente al Consiglio Direttivo qualunque sia stato il momento della nomina.

### **Art. 25 - Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno, di almeno 2/3 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 2/3 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, nominerà il/i liquidatore/i e delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 26 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi in materia.